

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 114 DEL 20/10/2023

**SETTORE POLITICHE SOCIALI E PER LA FAMIGLIA,
POLITICHE PER LA CASA, POLITICHE DEL LAVORO,
VOLONTARIATO, PARI OPPORTUNITA', SUSSIDIARIETA',
ISTRUZIONE, UNIVERSITA', SPORT POLITICHE GIOVANILI E
ASSOCIAZIONISMO**

SEZIONE ISTRUZIONE - UNIVERSITA

PRESENTATA DA: BAGATIN BENEDETTA

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEI CRITERI E RELATIVE TARIFFE DEL SERVIZIO
DI TRASPORTO SCOLASTICO- ANNO SCOLASTICO 2024/2025**

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Orna Valeria

Premesso quanto segue:

Gli articoli 112, 113 e 117, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono stati abrogati con l'art. 37 del D.Lgs. 23 dicembre 2022 , n. 201.

Tale decreto ha per oggetto la disciplina generale dei servizi di interesse economico generale prestati a livello locale.

Fra le definizioni dell'art. 2 del suddetto Decreto si riscontra la seguente: «servizi di interesse economico generale di livello locale» o «servizi pubblici locali di rilevanza economica»: i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale.

L'art. 8 del medesimo decreto specifica altresì: “Nei servizi pubblici locali non a rete per i quali non opera un'autorità di regolazione, gli atti e gli indicatori di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, sono predisposti dal Ministero delle imprese e del made in Italy, che vi provvede mediante le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.”

Ai sensi del suddetto art. 8 è stato emanato il Decreto n. 639 del 31 agosto 2023, recante “Regolazione del settore dei servizi pubblici locali non a rete di rilevanza economica: adozione di atti di competenza in attuazione dell’art. 8 del D. lgs. n. 201 del 2022”.

Preso atto che la Nota informativa ANCI del 2.10.2023 sul *Decreto della Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica del Ministero delle Imprese del Made in Italy, avente ad oggetto la regolazione del settore dei servizi pubblici locali, non a rete, di rilevanza economica* ha annoverato il servizio di trasporto pubblico scolastico nella categoria dei servizi pubblici locali non a rete

Preso atto altresì che la nota sopra citata precisa che “*I servizi menzionati sono erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, e non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza.*”

Sono previsti dalla legge o ritenuti necessari dagli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale. Si tratta, pertanto, di alcuni servizi di interesse generale usufruiti dalla collettività e meritevoli di tutela. L'erogazione degli stessi, infatti, deve garantire l'accessibilità universale e la parità di trattamento tra tutti i cittadini e gli utenti. Il settore, inoltre, deve essere regolato in modo da garantire il rispetto e la promozione della concorrenza, la libertà di stabilimento e la libertà di prestazione dei servizi per gli operatori economici interessati alla gestione di servizi di interesse economico generale di livello locale. Per tali servizi, gli atti e gli indicatori menzionati sono predisposti dal Ministero delle Imprese e del made in Italy. Su tale base, gli enti locali possono organizzare e disciplinare i servizi pubblici non a rete di loro titolarità, tramite un regolamento o un atto generale, definendo condizioni, principi, obiettivi e standard della gestione ed assicurando la trasparenza e la diffusione dei dati della gestione."

Considerato che per quanto concerne la normativa in materia di trasporto scolastico non risulta comunque abrogato il d.lgs. 13 aprile 2017, n. 63 che dispone in materia di «Effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera f), della legge 13 luglio 2015, n. 107» ed in particolare gli artt. 2, 3 e 5.

Considerato parimenti che risulta ancora di riferimento in materia il D.M. 31 gennaio 1997 "Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico" che configura tale funzione come servizio atipico.

Ritenuto che la normativa in materia, nel fare riferimento agli "obblighi di servizio pubblico e universale", considera il servizio di trasporto scolastico come un'attività di interesse generale assunta dal soggetto pubblico (titolare del servizio medesimo), che la gestisce direttamente ovvero indirettamente tramite un soggetto privato, mentre il servizio universale può essere definito in considerazione degli effetti perseguiti, volti a garantire un determinato servizio di qualità ad un prezzo accessibile.

Considerato che, in particolare, l'Unione Europea intende il servizio universale come "l'insieme minimo di servizi di qualità specifica cui tutti gli utenti finali hanno accesso a prezzo abbordabile tenuto conto delle specifiche circostanze nazionali, senza distorsioni di concorrenza".

Ritenuto che il fatto di assicurare un servizio universale può comportare la prestazione di determinati servizi a determinati utenti finali a prezzi che si discostano da quelli risultanti dalle normali condizioni di mercato,

Considerato che un "servizio pubblico" tout court può essere qualificato quando l'attenzione si focalizza verso il soggetto pubblico che deve esplicare l'attività di interesse generale, mentre laddove si parla di "servizio universale" l'attenzione si focalizza verso gli utenti finali di tale servizio pubblico e, più precisamente nel caso di specie, verso le condizioni di accessibilità, di fruibilità e di qualità del servizio medesimo a supporto della frequenza scolastica dei più piccoli, diritto riconosciuto a livello costituzionale.

Considerato che per tale ragione l'Ente locale deve intervenire laddove, per garantire un servizio accessibile a tutti, di qualità ed ad un prezzo abbordabile, si rendano necessarie adeguate compensazioni economiche (e quindi integrative della tariffa) al fine di rendere appetibile un servizio che, senza tali condizioni, non risulterebbe contendibile per il mercato.

Considerato infine, che nel Dossier XIX Legislatura del 22 novembre 2022 "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica" rispetto all'art. 117, comma 1, del Tuel - oggetto di abrogazione da parte dell'art. 36, comma 1, lettera b) e il cui contenuto in gran parte confluisce nel comma in esame - si dispone che il principio dell'equilibrio economico finanziario dell'investimento e della gestione non sia disgiunto dal perseguimento di regimi produttivi che consentano la riduzione dei costi a carico della collettività, in armonia con gli obiettivi di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse, e tenendo conto della legislazione nazionale e comunitaria in materia. Parimenti rispetto alla corrispondenza tra ricavi e costi, si rileva l'introduzione del concetto di "costo efficiente" come elemento che, assieme al ricavo, concorre alla definizione dell'equilibrio-finanziario della gestione.

Tutto ciò premesso e considerato, si ritiene che le condizioni di svolgimento dell'attuale appalto del servizio di trasporto scolastico aggiudicato fino al 30/06/2024, siano in armonia con gli obiettivi di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse, e che effettivamente il servizio si realizzi con un "costo efficiente" oltre che nell'equilibrio-finanziario della gestione in quanto al momento dell'appalto, nella determinazione del calcolo della spesa del servizio, si era proceduto in modo analitico prendendo in considerazione le singole voci di costo che l'appaltatore avrebbe dovuto sostenere, secondo parametri di riferimento quali i giorni di attività per ciascun anno scolastico, i mezzi utilizzati, i chilometri percorsi ed il costo della manodopera desunto dalle tabelle del Ministero del Lavoro per il tipo di servizio.

Evidenziato che effettivamente il Comune di Rovigo è dovuto intervenire e dovrà proseguire in tal senso, per garantire un servizio accessibile a tutti, di qualità ed ad un prezzo abbordabile, mediante compensazioni economiche (e quindi integrative della tariffa) al fine di rendere appetibile il servizio che, senza tali condizioni, non risulterebbe contendibile per il mercato ed inoltre, ai sensi del comma 3 del già citato art. 27 del D.Lgs. 201/2022, potrà prevedere tariffe agevolate per specifiche categorie di utenti in condizione di disagio economico o sociale o diversamente abili.

Ricordato che:

- con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 17/04/2020, che si richiama integralmente sia per le argomentazioni giuridiche che per le motivazioni di opportunità nella stessa esplicitate, era stato disposto di mantenere inalterate per tale annualità, le tariffe già in vigore nel precedente esercizio finanziario, nonostante le stesse coprissero solo una modesta percentuale del costo del servizio;

- tale decisione fu mantenuta anche per l'anno scolastico successivo introducendo al contempo, seppure con una contenuta variabilità, delle differenziazioni tariffarie ponderate sulla situazione economica delle famiglie degli utenti rappresentata dalle seguenti quattro fasce Isee:

- prima fascia per utenti con un Isee inferiore ad € 8.000,00;
- seconda fascia per utenti con Isee compreso tra € 8.000 ed € 15.999,99;
- terza fascia per utenti con Isee compreso tra € 16.000,00 ed € 23.999,99;
- quarta fascia per utenti con Isee pari o superiore ad € 24.000,00,

ed associando a ciascuna fascia Isee due specifiche tariffe, una per il viaggio di andata e ritorno ed una per la sola andata o ritorno, a prescindere dal tipo di scuola frequentata (dall'asilo nido alla secondaria di primo grado).

Venne definita in € 360,00 la tariffa più elevata ed a scalare le altre tariffe che si andavano riducendo passando dalla fascia Isee superiore verso quella inferiore, per agevolare gli utenti "meno abbienti";

- la tabella tariffaria è stata poi confermata per l'anno scolastico 2022/2023, in quanto si è ritenuto importante supportare, mediante una politica tariffaria, le famiglie nel periodo post pandemico da emergenza Covid-19 e per l'anno scolastico 2023/2024 in relazione alla situazione economica di forti rincari a cui erano ancora soggette le famiglie a causa della guerra in Ucraina.

Ritenuto, per tutte le motivazioni suesposte e per l'assenza di prospettive di miglioramento della situazione socio-economica legata ai sopra citati elementi, di confermare anche per l'anno scolastico 2024/2025 le tariffe già in vigore nel corrente anno scolastico 2023/2024 salvo ulteriori modifiche normative o interpretazioni autentiche della norma che impongano diversa deliberazione;

Visto l'art. 42 del Testo Unico degli Enti Locali circa le attribuzioni del Consiglio Comunale;

Visti altresì:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 28 febbraio 2023 avente ad oggetto: "Approvazione documento unico di programmazione (DUP) 2023/2025, relativa nota di aggiornamento al DUP 2023/2025, Bilancio di Previsione esercizio 2023/2025 e relativi allegati", dichiarata i.e.;

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 64 del 3 marzo 2023 avente ad oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025 - Assegnazione dotazioni finanziarie", dichiarata i.e.;

- gli artt. 15 e 16 del vigente Regolamento delle Funzioni Dirigenziali;

- il Decreto Sindacale n. 43 del 11/11/2022 che conferisce alla Dott.ssa Valeria Orna l'incarico dirigenziale relativo al Settore "Politiche Sociali e per la Famiglia, Politiche per la casa, Politiche del Lavoro, Volontariato, Pari opportunità, Sussidiarietà, Istruzione, Università, Sport e Politiche giovanili e Associazionismo" e dove è anche indicato, tra l'altro, l'ordine di sostituzione dei dirigenti in caso di assenza e/o impedimento;

- il Decreto Dirigenziale n. 37 del 26/05/2016 di nomina del dr. Fabio Raule quale Responsabile dei Procedimenti di competenza della Sezione Istruzione e Università

Considerato che il dr. Fabio Raule non è attualmente in servizio e che, pertanto, la Dirigente dr.ssa Valeria Orna assume la responsabilità del presente procedimento, stante l'urgenza di adozione dell'atto in questione;

Preso atto che ai sensi dell'art. 49 del medesimo D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 sono stati espressi i seguenti pareri:

del Responsabile del Settore Ragioneria in ordine alla regolarità contabile: **favorevole**;

del Responsabile del Settore interessato in ordine alla regolarità tecnica: **favorevole**;

per le motivazioni espresse in premessa e constatato che la votazione, espressa in forma palese per appello nominale a cura del Vice Segretario Generale, ha dato il seguente esito, come proclamato dalla Presidente:

D E L I B E R A

1. Di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui deve intendersi come integralmente trascritta e approvata;
2. Di confermare per l'anno scolastico 2024/2025 le tariffe già in vigore nel corrente anno scolastico 2023/2024 salvo ulteriori modifiche normative o interpretazioni autentiche della norma che impongano diversa deliberazione;
3. Di approvare l'allegato prospetto, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente le tariffe del servizio di trasporto scolastico per l'anno scolastico 2024/2025;
4. Di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D.Lgs. 33/2013) nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente - sezione provvedimenti - sottosezione provvedimenti organi di indirizzo politico" del sito web dell'Ente, contestualmente alla pubblicazione dello stesso all'albo pretorio *on line*;
5. Di dare atto, altresì, che dal presente provvedimento non discende alcun onere a carico del Comune.



COMUNE DI ROVIGO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, si esprime parere favorevole per quanto di competenza in ordine alla regolarità tecnica sulla presente proposta.

Annotazioni:

Rovigo, 14/11/2023

IL DIRIGENTE
Valeria Orna

Documento sottoscritto con firma digitale